

Brescia, lì 27.02.2014

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: SAN MARINO ESCE DALLA "BLACK LIST" dal 23/02/2014 (ma entra nel modello polivalente)****SCOMPARE LA PRESUNZIONE DI RESIDENZA PER GLI ITALIANI CHE SI TRASFERISCONO A SAN MARINO;  
COMUNICAZIONI IVA DOVUTE SINO AL 23/02**

Con la pubblicazione in G.U. del 24/02/2014 del DM 12/02/2014, il legislatore ha disposto la eliminazione di San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata di cui al DM 4/05/1999, quale diretta conseguenza della ratifica della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (L. n. 88/2013) e l'assoggettamento ai doveri di "trasparenza e scambio di informazioni" in materia fiscale.

Considerato che San Marino figurava tra i paesi Black list nella sola lista di cui al citato DM 4/05/1999, per effetto di tale disposizione **le operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio a San Marino, non saranno più incluse nella "Comunicazione black list"**.

**DECORRENZA DELLA ESCLUSIONE**

Al citato DM del MEF **non è stata attribuita una specifica decorrenza**, a differenza di quanto ordinariamente avviene in casi analoghi.

Ciò comporta che, in applicazione dei criteri generali l'esclusione è operativa dal giorno di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale e pertanto le **operazioni** (acquisti/cessioni di beni/servizi) con San Marino:

- effettuate **fino al 23/02/2014**: sono **da includere** nella comunicazione "black list"
- effettuate **dal 24/02/2014**: **non sono più da indicare nella comunicazione black list**.

Si noti peraltro che tale comportamento è in linea con quanto avvenuto nella precedente esclusione dalla Black list di Cipro Malta e Corea del sud (DM 27/07/2010 e DM 5/08/2010).

**COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO**

In relazione alle operazioni con San Marino:

- **nulla viene modificato** in relazione alla **comunicazione degli acquisti di beni effettuati senza Iva** da operatori ivi residenti (con conseguente emissione di autofattura), che **dovrà dunque continuare ad essere effettuata**
- comunicazione che **a decorrere dal 01/01/2014** deve **obbligatoriamente essere eseguita nel quadro SE del Modello Polivalente** (non più tramite Racc. A/R all'Agenzia Entrate entro 5 gg dall'effettuazione dell'operazione).

Dal punto di vista operativo, si profila la seguente situazione.

**OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 23/02/2014**: va compilato:

- a) il quadro SE** per comunicare (in forma analitica) gli acquisti di beni con emissione di autofattura

b) il **solo quadro BL** per le altre operazioni, e cioè per:

- acquisti di beni con addebito dell'IVA da parte del cedente sanmarinese
- acquisti di servizi
- operazioni attive

<b>Mese di Gennaio</b> scadenza 28/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ compilazione del quadro SE per gli acquisti di beni con autofattura</li> <li>▪ compilazione del quadro BL per tutte le altre operazioni con San Marino</li> </ul>
<b>Mese di Febbraio</b> scadenza 31/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ compilazione del quadro SE per gli acquisti di beni con autofattura</li> <li>▪ compilazione del quadro BL per tutte le altre operazioni con San Marino, <b>se registrate entro il 23/02</b></li> </ul>
<b>Mensilità da Marzo in poi</b>	<b><u>compilazione del solo quadro SE per gli acquisti di beni con autofattura, mentre non vi sono più obblighi di segnalazione delle altre operazioni.</u></b>
<b>1° trimestre 2014</b> scadenza 30/04/2014	nella comunicazione del 1° trimestre, vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino fino al 23/02.

#### **OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 23/02/2014:**

- a) si continuerà a compilare il **quadro SE** per gli acquisti di beni con emissione di autofattura
- b) mentre non sarà più compilato il **quadro BL** per le altre operazioni.

#### **PROVA DELLA RESIDENZA**

Come noto, ai sensi dell'art. 2 c. 2-bis TUIR, **si considerano fiscalmente residenti in Italia**, salvo prova contraria a carico del contribuente, i cittadini di nazionalità italiana:

- cancellati dalle anagrafi della popolazione residente (AIRE)
- e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui al DM 04/05/1999.

Con l'uscita di San Marino da tale lista, i **cittadini italiani** iscritti all'AIRE e residenti a San Marino **non avranno più l'onere di dimostrare di non essere residenti in Italia.**

La norma si applica per l'intero 2014 anche per i trasferimenti eseguiti a gennaio 2014 (prima dell'entrata in vigore del DM 12/02/2014), mentre non dovrebbe operare per le annualità precedenti.

#### **COSTI BLACK LIST E CFC**

San Marino **non è mai risultato incluso nelle altre due liste dei paesi Black list:**

- DM 23/01/2002: per la presunzione di indeducibilità dei costi da operazioni effettuate con tali paesi ex art. 110 Tuir;
- DM 21/11/2001: per l'applicazione del regime delle società estere controllate/collegate (cd. CFC).

In relazione alla prima fattispecie, si continuerà a non avere alcun obbligo di indicare separatamente in unico gli acquisti (di beni o servizi) effettuati con soggetti domiciliati a San Marino.

**Studio Dott. Begni & Associati**